

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI MESSINA

DELIBERA COMMISSARIALE N. 8 DEL 28.04.2017

Oggetto: modifica art. 16 dello Statuto dell'Ente

Il Commissario Straordinario  
**(Ing. Venerando Lo Conti)**

Il Segretario

L'anno 2017 il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 11,30 nella sede dell'Ente, il Commissario Straordinario Ing. Venerando Lo Conti avvalendosi dei poteri conferiti con decreto Presidenziale Reg. N.441 Serv. 1/S.G. del 18.09.2012, ha adottato la seguente deliberazione:

Oggetto: modifica art. 16 dello Statuto dell'Ente.

Visti

Lo statuto dell'Ente;

Il Decreto Assessoriale n. 25/Gab del 3 agosto 2016;

Il Decreto Assessoriale n. 51/Gab del 10 aprile 2017.

Considerato

che si rende necessario procedere alla modifica dell'art 16 dello Statuto dell'Ente, secondo le indicazioni dei sopra citati decreti assessoriali, che di seguito si riportano:

*Il collegio dei sindaci è composto da tre componenti, esperti in materia amministrativa e contabile, iscritti nel registro dei revisori contabili, o in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 comma 5 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, così come modificato ed integrato dall'art. 139, commi 26 e 27 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.*

*Un componente effettivo con l'incarico di Presidente del Collegio dei sindaci e un membro supplente sono designati dal Presidente della Regione Siciliana;*

*Un componente effettivo e un membro supplente sono designati dall'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.*

*Un componente effettivo è designato dall'Assessore regionale dell'Economia.*

*La designazione dei componenti del Collegio dei sindaci effettuata dal Presidente della Regione siciliana viene sottoposto alla giunta Regionale per la relativa nomina.*

*Il compenso annuo da erogare ai componenti del collegio dei sindaci è determinato ai sensi della normativa vigente, ferme restando le limitazioni imposte dall'art. 17, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11.*

*I collegi dei sindaci rimangono in carica per tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina, fermo restando quanto previsto dall'art.3 bis, comma 3, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43.*

*I componenti del collegio dei sindaci possono essere rinnovati per un secondo mandato.*

Visti, inoltre

- lo Statuto dell'ente;
- il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- la L.R. n. 21/2014;
- il D.Lgs n. 23/06/2011 n.118 e s.m.i.;

- l'art. 25, comma 2, del Regolamento di contabilità armonizzata dello IACP di Messina, approvato con delibera commissariale n. 47 del 09/09/2016;
- la nota prot. n. 19381 del 27/12/2016 con la quale è stata richiesta all'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, Servizio 3 - Vigilanza Enti, l'autorizzazione alla gestione provvisoria per l'esercizio finanziario 2017;
- la nota prot. n. 2523 del 17/01/20175 dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, Servizio 3 - Vigilanza Enti con la quale si autorizza l'Ente alla gestione provvisoria per l'esercizio finanziario 2017 con validità sino al 30/04/2017.

Sentito il Coordinatore Generale

Delibera

di modificare l'art. 16 dello statuto dell'Ente come appresso:

Il collegio dei sindaci è composto da tre componenti, esperti in materia amministrativa e contabile, iscritti nel registro dei revisori contabili, o in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 comma 5 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, così come modificato ed integrato dall'art. 139, commi 26 e 27 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

Un componente effettivo con l'incarico di Presidente del Collegio dei sindaci e un membro supplente sono designati dal Presidente della Regione Siciliana;

Un componente effettivo e un membro supplente sono designati dall'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.

Un componente effettivo è designato dall'Assessore regionale dell'Economia.

La designazione dei componenti del Collegio dei sindaci effettuata dal Presidente della Regione siciliana viene sottoposto alla giunta Regionale per la relativa nomina.

Il compenso annuo da erogare ai componenti del collegio dei sindaci è determinato ai sensi della normativa vigente, ferme restando le limitazioni imposte dall'art. 17, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11.

I collegi dei sindaci rimangono in carica per tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina, fermo restando quanto previsto dall'art.3 bis, comma 3, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43.

I componenti del collegio dei sindaci possono essere rinnovati per un secondo mandato.

f.to Il Coordinatore Generale  
(Dott.ssa Maria Grazia Giacobbe)

f.to Il Commissario Straordinario  
(Ing. Venerando Lo Conti)

Coordinatore Generale		Coordinatore Generale																						
OGGETTO	modifica art. 16 dello Statuto dell'Ente																							
	Cap. _____ <input type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui  <hr/> <p>Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art.13, della L.R. 3/12/1991 n. 44 che testualmente recita:</p> <p><i>&lt;&lt;Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto&gt;&gt;</i></p> <p style="text-align: center;"><b>ATTESTA</b></p> <p>Come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di €.</p>	Somma stanziata .....(+).€.  Variazione in aumento ....(+).€.  Variazioni in diminuzione.(-).€.  Somme già impegnate .....(-).€.  Somma disponibile ..... €.	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																					
		_____	_____	_____	_____																			